

TRIBUNALE DI PISA

Sez. lavoro

Ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c.

**Con richiesta di emissione del provvedimento in corso di causa ai
sensi dell'art. 700 c.p.c.**

Per

MINICHINI VALENTINA c.f. [REDACTED], nata a [REDACTED]
[REDACTED] il 15-01-1971, residente in [REDACTED], ma elettivamente
domiciliata in Grosseto, via San Martino 38, presso lo studio dell'avv. Michele
Mensi, cf. MNSMHL64P12E202V, che la rappresenta e difende unitamente
e/o disgiuntamente all'avv. Lavinia Mensi, c.f. MNSLVN87M41E202J,
nonché all'avv. Alessandro Frangiamore, cf. FRNLSN80D05H269I, come per
delega in calce al presente atto

Contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in
persona del Direttore p.t., corrente in Via Mannelli, 113 - 50136 FIRENZE,
ma domiciliato ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4, presso gli uffici
dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze

Nonché contro

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA,
Direzione Territoriale per la provincia di Pisa**, in persona del Dirigente pro
tempore, domiciliato ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4, presso gli uffici
dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze

Nonché contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., Viale
Trastevere, 76/a - 00153 ROMA, ma domiciliato ex lege in Firenze, via degli
Arazzieri 4, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze

E nei confronti

Dei candidati inseriti nella graduatoria cui si fa riferimento in qualità di
controinteressati

Per la disapplicazione ai sensi dell'art. 63, co. 1 D.lgs 165/01

Delle Graduatorie di Circolo e di istituto di III fascia del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario profilo collaboratore scolastico all'albo del
sito istituzionale dell'Istituto Comprensivo "Renato Fucini" di Pisa prot. 10413
del 9-7-21 nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio pari a 10,

inferiore rispetto ai titoli dichiarati. Nonché per il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima risoluzione del contratto.

**** ** ****

Premesso

In data 3 marzo 2021 il Ministero dell'Istruzione emetteva il Decreto Ministeriale n° 50 (all. 1) relativo alle domande di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie terza fascia ATA per il triennio 2021/11, 2022/23, 2023/24.

L'innovazione più evidente delle graduatorie a cui viene attinto a livello provinciale il personale a tempo determinato consiste nella c.d. digitalizzazione della procedura.

La procedura di inserimento si esauriva in via telematica, con l'onere da parte degli aspiranti di registrarsi nella piattaforma POLIS configurata dal Ministero, seguendo l'iter proposto per l'autocertificazione dei titoli in possesso, utili ai fini dell'accesso alla graduatoria e all'assegnazione di una determinata posizione.

In data 18.04.21 la ricorrente presentava la suddetta istanza dichiarando mediante autocertificazione i titoli di studio e di servizio posseduti, chiedendo di essere inserita per il profilo di collaboratore scolastico.

In pari data, subito dopo l'inoltro dell'istanza, riceveva il documento in formato "pdf" che riepilogava l'istanza promossa, con numero prot. 4577248 del 18.4.21 (all. 2), dal quale riscontrava la corrispondenza dei titoli posseduti rispetto a quelli dichiarati.

Dal testo della mail con la quale veniva inoltrato il documento la ricorrente poteva riscontrare l'identità della c.d. scuola capofila nell'I.C. Fucini Pisa:

"Gentile Valentina Minichini,

al fine di consentirLe una ulteriore verifica e la conservazione dell'istanza presentata, Le inviamo in allegato il modulo trasmesso per l'inclusione nelle Graduatorie d'Istituto Personale ATA 3 fascia per gli aa. ss. 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 presso la scuola PIIC82100L - I.C. FUCINI PISA. Le ricordiamo che lo stesso modulo è presente nel suo archivio personale delle istanze presentate, accessibile dal sito delle Istanze on Line. Tale modulo funge anche da ricevuta dell'istanza inoltrata alla segreteria scolastica destinataria della domanda. Qualora dalla verifica emergesse che talune informazioni siano state trasmesse in maniera non corretta, La invitiamo ad accedere nuovamente all'applicazione di inclusione nelle Graduatorie d'Istituto Personale ATA 3 fascia per gli aa. ss. 2021/22 - 2022/23 - 2023/24, modificare i dati trasmessi e procedere con un nuovo inoltro, purché entro il termine ultimo di presentazione delle domande.

Saluti. (All. 2)

In data 9-7-21 veniva pubblicata all'albo dell'I.C. Fucini di Pisa la graduatoria (All. 3), dalla quale emergeva l'attribuzione alla ricorrente di un punteggio pari a 10, più basso rispetto alla sommatoria dei titoli dichiarati, così come risultanti dall'allegato A/5 del D.M. 50/2021.

Promuoveva pertanto reclamo (all. 4) ai sensi dell'art. 8 DM con la seguente motivazione:

Grosseto, via San Martino 38
Tel 0564/417341 fax 0564/418432
laviniamensiavvocato@pec.it

“Il servizio prestato non è stato calcolato nel punteggio, si chiede di rettificare il calcolo. Lavorato come collaboratore scolastico dal 3.10.20 al 10.6.21 presso I.C. FUCINI Pisa”

Con Decreto del 19.7.21 prot. 10574 (all. 5) il D.S. dell'I.C. Fucini rigettava il reclamo, confermando il punteggio, con la seguente motivazione:

“Verificato che il servizio indicato nel reclamo non compare nella sezione dei titoli di servizio dell'aspirante”.

Seguiva diffida a mezzo del legale (all. 6), che allegava la domanda in formato PDF con protocollo dell'Amministrazione convenuta, dalla quale si evinceva la corretta dichiarazione del titolo di servizio da parte dell'aspirante, cosicché la mancata rilevazione da parte del sistema POLIS era da addebitare certamente ad un errore tecnico, che esulava dal controllo e dalla responsabilità del candidato.

All'esito della suddetta diffida l'Amministrazione convenuta annullava in autotutela (decreto prot. 17528 del 27.12.21, all. 7) il precedente decreto del 19-7-21 adducendo la seguente motivazione:

CONSIDERATO che il suddetto servizio al momento dell'inserimento della domanda di aggiornamento delle graduatorie da parte dell'interessata non è stato correttamente acquisito a sistema mentre lo stesso è stato regolarmente dichiarato dall'interessata, come si evince dalla domanda compilata telematicamente e allegata a sistema;

Rettificava pertanto il punteggio nel modo che segue:

GRADUATORIA	PUNTEGGIO PRECEDENTE	PUNTEGGIO ATTUALE
Collaboratore Scolastico	10	13,50
Assistente Amministrativo	10	10,70

A seguito della rettifica, la ricorrente avanzava di circa 1000 posizioni (da 1493 a 483, così come risulta dalla graduatoria, all. 3) cosicché le veniva attribuito già a partire dal 7 gennaio 2021 un incarico di supplenza c.d. “COVID” ai sensi dell'art. 58 comma 4-ter d.l. 73-21 con termine iniziale al 31 marzo 2021 (all. 14), successivamente prorogato per legge al 15 giugno 2021, presso l'I.S.I.S. “L. da Vinci – Fascetti” Pisa, per n. 30 ore settimanali.

In data 19 gennaio 2022 la ricorrente riceveva un decreto (all. 12) emesso dall'I.C. “Renato Fucini” che annullava nuovamente in autotutela il precedente decreto, riportando il punteggio della ricorrente a quello iniziale, ossia pari a 10, riferendosi al decreto di convalida del punteggio emesso dall'I.C. Gereschi di Pontasserchio, presso il quale la ricorrente aveva stata assunta per un contratto di supplenza breve (pochi giorni lavorativi):

VISTO il decreto emesso dall'I.C. Gereschi di Pontassierchio prot.n. 615 del 07/12/2021 pervenuto a questa istituzione scolastica in data 12/01/2022, con il quale veniva confermato il punteggio attribuito alla domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'Istituto di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021/2024 presentata dalla Sig.ra Valentina Minichini n. 13/02/1981 a Torre Annunziata (Na) – C.F. MNCVNT81B531245F,

VISTO che questo istituto in data 27/12/2021 non poteva essere a conoscenza del suddetto decreto di convalida in quanto non ancora pervenuto alla scuola e per tale motivo non aveva competenza ad annullare il precedente decreto prot.n. 10574 del 19/07/2021;

In data 31 gennaio 2022 l'I.S.S. "L. Da Vinci – Fascetti" (all.13), presso il quale la ricorrente prestava servizio a partire dal 7 gennaio 2022, emetteva il decreto con il quale risolveva il suddetto contratto, verificato l'annullamento della procedura di reclutamento.

A partire dal mese di febbraio 2022 la ricorrente, essendo nuovamente scorsa nella graduatoria delle medesime posizioni (circa 1000), aveva pochissimi margini per essere nuovamente assunta e svolgeva pertanto solo supplenze saltuarie e di brevissima durata.

***** ** *****

Ritenuto

Il mancato riconoscimento dei titoli di servizio risulta illegittimo sotto molteplici profili, di seguito analizzati anche al fine di evidenziare la sussistenza del requisito cautelare de fumus boni iuris:

- In ordine al malfunzionamento della piattaforma POLIS

Il Decreto Ministeriale, nel conferire al sistema POLIS l'esclusività nel salvataggio ed inoltro telematico delle istanze dei privati, rinvia alla normativa generale in ordine al trattamento dei dati personali, di cui al D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione generale).

L'art. 2, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel fissare i criteri di appropriatezza ed adeguatezza per l'organizzazione e la gestione della modalità digitale, li riferiscono "al soddisfacimento degli interessi degli utenti".

Il successivo art. 9 stabilisce che l'uso delle nuove tecnologie deve promuovere una maggiore partecipazione di tutti i cittadini, residenti e non, al processo democratico, con l'espresso obiettivo di "facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili" e migliorare la qualità degli atti normativi e amministrativi.

L'art. 12 prevede poi che "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice".

Richiamati tali principi, si ritiene che la domanda di partecipazione presentata per via telematica debba considerarsi un vero e proprio documento informatico, le cui informazioni devono essere debitamente protocollate e conservate (cfr. DPCM 3 dicembre 2013 e 13 novembre 2014 recanti “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”).

Ciò premesso, l'Amministrazione convenuta, specificamente interrogata sul punto, aveva l'onere di archiviare tutte le informazioni fornite dai singoli utenti che hanno avuto accesso all'interno dell'area riservata.

In un caso analogo il Tar Lazio sede di Roma (sentenza n. 4195/2017) ha ritenuto illegittima l'esclusione di un candidato adducendo la seguente motivazione

“l'Amministrazione anche con riferimento ai procedimenti telematizzati – così come per quelli tradizionali, in forma cartacea- deve ritenersi onerata, ai sensi dell'art.51 del d.lgs. n.82/2005, di custodire "i documenti informatici (...) con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alla finalità della raccolta”, e ciò senza neppure volere considerare le conseguenze di cui all'art.490 del Codice Penale (cd. “falso per distruzione”, laddove la lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato si realizza quando l'eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare);

In tal senso, si è di recente espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere, l'Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo

tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).

Ebbene, nella procedura di inoltro delle domande di inserimento nelle graduatorie per le supplenze, è notorio che la piattaforma POLIS abbia accusato molteplici malfunzionamenti, peraltro già valorizzati da codesta Autorità giudiziaria, per fondare la recente ordinanza di accoglimento di un ricorso promosso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. da un docente rimasto escluso dalle graduatorie per le supplenze, a causa dei suddetti malfunzionamenti.

In quel caso il **Tribunale di Pisa (proc. R.G. 1029-20, ordinanza del 26-1-21)** aveva individuato come argomento di prova dell’avvenuto inoltro della domanda “sul piano del contegno delle parti, nell’istanza di accesso agli atti tempestivamente presentata dal ricorrente una volta scaduto il termine, nonché nel corrispondente silenzio del MI (...), IN tale contesto probatorio, anche le notizie comparse sul WEB relativamente ad un disservizio possono assumere una qualche valenza indiziaria, così come il precedente giurisprudenziale citato in ricorso, che riguarda un caso analogo verificatosi in Toscana in un non lontano passato (cfr. Tar Toscana 886-17: “Il sistema informatico Polis, utilizzato dall’amministrazione quale veicolo esclusivo di partecipazione, si caratterizza per rigidità, incompletezza, non chiarezza e non razionalità (esso ad esempio dispone l’annullamento di domande regolarmente e tempestivamente inoltrate di cui il candidato si accorga, successivamente al primo “invio”, l’erroneità parziale o incompletezza”).

Nel caso di specie, a maggior ragione, vi è l’evidenza oggettiva della totale estraneità della candidata rispetto alla mancata corrispondenza tra i titoli dichiarati nella domanda e quelli valutati dal sistema POLIS.

Ciò in quanto dalla domanda in formato PDF (all.2), ricevuta dalla candidata via mail assieme al numero di protocollo, si evince la corretta ed integrale compilazione dei titoli di servizio da parte della candidata; sicchè la mancata valutazione è sicuramente da addebitare ad un errore informatico di trasmissione delle informazioni registrate.

La conferma di tale circostanza è da rilevarsi nel successivo decreto emesso dalla Scuola c.d. “capofila”, l’IC. Fucini, che aveva rettificato il punteggio evidenziando la correttezza della domanda presentata dalla candidata. Tale decreto è stato revocato soltanto a causa di una supposta incompetenza a provvedere, cosicchè la candidata è stata costretta a sopportare gli effetti negativi di tale provvedimento, essendo stata licenziata e non più convocata.

E’ chiara la violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 97 e 3 cost, oltre all’altro valore preminente, già evidenziato da codesta Autorità giudiziaria nel richiamato provvedimento “quello del lavoro, si cui si regge l’intero ordinamento repubblicano (art. 1 comma 1 Cost.): da tale connotazione e

collocazione che ha inteso riservargli il Costituente quel principio lavoristico assume un ruolo cardine nella complessa attività esegetica di compenetrazione, connessione ed armonizzazione con altri valori pur anch'essi di rango o derivazione costituzionale. Ciò brevemente anticipato, il Collegio non può che ribadire quanto già precisato, per lo stesso maxi concorso del personale docente e con riferimento ad analoga fattispecie (integrazione successiva di domanda già inoltrata), con la sentenza in forma semplificata di questa stessa Sezione 27-6-2016 n. 1073, che di seguito si sintetizza.” (Tar Toscana, sentenza 886/2017)

- IN ordine all'obbligo del responsabile del procedimento di rettificare d'ufficio le istanze del privato

Ciò premesso, la responsabilità dell'amministrazione convenuta è ancor più aggravata dal mancato accoglimento del reclamo tempestivamente presentato dalla ricorrente, che avrebbe potuto essere accolto ai sensi dell'art. 6 L. 241/90, secondo cui l'Amministrazione procedente “accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.

Tale attività risulta ancor più doverosa in materia di selezione del personale, nell'ottica del principio del favor participationis, già evidenziato nelle pronunce citate e valorizzato anche da codesta Autorità giudicante nell'ordinanza del 26 gennaio 2021, senza considerare che consentire ad un candidato in possesso di tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione di correggere o integrare parti errate o mancanti della domanda, informatica o cartacea che essa sia, non lede in alcun modo le regole procedurali della parità delle armi con gli altri concorrenti.

L'applicazione del predetto istituto a questa materia è confermata dal parere rilasciato dall'Ufficio Scolastico Provinciale per la provincia di Siena in relazione alle problematiche (diffuse) evidenziate nella redazione/inoltro della domanda per l'inserimento nelle GPS: “Eventuali errori da parte del candidato nell'inserimento dei propri titoli – conclude l'ufficio Scolastico – ovviamente non possono essere sanati né mediante l'istituto del reclamo né, sic et simpliciter, tramite istanza a provvedere in autotutela. L'unico Istituto utile è quello del così detto soccorso istruttorio che però deve essere formalmente invocato in modo corretto e soprattutto ispirato al principio di lealtà che trova il suo corrispondente nella così detta buona fede oggettiva di cui l'art. 1375 del codice civile. Naturalmente l'esito dell'istruttoria in quest'ultimo caso condurrà ad un atto di rettifica convalidità ex nunc.” (nota a chiarimenti n. prot. 5065.28-09-2020, all. 8)

- In ordine alla sussistenza del requisito cautelare del periculum in mora

E' accertato per tabulas che la ricorrente, in assenza del punteggio equivalente ai titoli di servizio (pari a 3,50 punti) è altamente improbabile che venga convocata per svolgere incarichi di supplenza lunghi/annuali.

Lo dimostra il fatto che, a seguito della rettifica del punteggio e conseguente risoluzione del contratto a fine gennaio 2022, la stessa non ha più lavorato se non per periodi saltuari e brevissimi, percependo una retribuzione esigua, così come risulta dalle buste paga (all. 9).

Pertanto, mantenendo tale punteggio, è certo che la ricorrente, che a partire dall'inizio di settembre potrebbe ambire ad ottenere un incarico annuale, rimarrà disoccupata, con evidenti danni sia sul profilo economico, dal momento che ha figli minori a carico (si veda stato di famiglia, all. 10), sia sul profilo giuridico, interrompendo la progressione di carriera, per l'impossibilità di accumulare ulteriori titoli di servizio.

Inoltre la stessa deve sopportare molteplici spese fisse per il fabbisogno della propria famiglia, quali il canone di affitto dell'abitazione di residenza (oltre alle bollette relative alle utenze), nonché il finanziamento per il veicolo, le spese scolastiche/universitarie per i figli a carico (all. 11) cosicché lo stipendio costituisce un'entrata fondamentale.

Tale situazione è ancor più aggravata per l'a.s. 2020-23, dal momento che con il termine dello stato di emergenza non saranno più previsti i c.d. contratti COVID, ai sensi dell'art. 58, co. 4-ter d.l. 73-21, cosicché anche la quantità di incarichi destinati alla ricorrente si ridurranno drasticamente.

- In ordine alla richiesta di risarcimento del danno

La ricorrente a causa del mancato accoglimento del reclamo (prima) e dell'illegittima risoluzione del contratto (dopo) ha subito un pregiudizio economico identificato nelle mensilità che avrebbe potuto percepire per l'incarico annuale, al netto di quanto percepito, così come risultante dalle buste paga in allegato.

A tale riguardo, si chiede l'ammissione dell'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dei provvedimenti di nomina emessi dagli Istituti che risultano nell'elenco della domanda presentata dalla ricorrente che segue:

Codice	Descrizione	Comune	Indirizzo
PIIC82100L	I.C. FUCINI PISA	PISA	VIA FRATELLI ANTONI 10
PIIC81800R	I.C. G.GAMERRA PISA	PUTIGNANO - PISA	VIA XIMENES, 1
PIIC831007	I.C. L. FIBONACCI PISA	PISA	VIA M.LALLI 4
PIIC832003	I.C. V.GALILEI PISA	PISA	VIA DI PADULE
PIIC83300V	I.C.STRENTA TONGIORGI PISA	PISA	VIA ORAZIO GENTILESCHI, 10
PIIC83400P	I.C. G. TONIOLO	PISA	VIA F.NIOSI 4
PIIC83500E	I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO	FRAZ. PONTASSERCHIO	VIA S. ANTONIO N.3
PIIC83600A	G.B.NICCOLINI	SAN GIULIANO TERME (PI)	PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3
PIIS003007	IS "E. SANTONI"	-	LARGO CONCETTO MARCHESI 12
PIIS00700E	ISTITUTO SUPERIORE "GALILEI-PACINOTTI"	-	VIA BENEDETTO CROCE 32/34
PIIS00800A	ISTITUTO SUPERIORE "L.DA VINCI-FASCETTI"	PISA	VIA CONTESSA MATILDE 74
PIPM030002	GIOSUE' CARDUCCI	PISA	VIA SAN ZENO 3
PIPS02000A	U. DINI	PISA	VIALE BENEDETTO CROCE 36
PIPS04000G	F. BUONARROTI	-	LARGO CONCETTO MARCHESI, 4
PIRH01000D	I.P.S.A.R. "G. MATTEOTTI"	PISA	VIA GARIBALDI, 194
PISD05000L	LICEO ARTISTICO FRANCO RUSSOLI	PISA	VIA SAN FREDIANO N.13

Al fine di evidenziare se con il punteggio corretto (pari a 13,50) la stessa avrebbe ottenuto l'incarico annuale.

In particolare, essendo la retribuzione pari ad € 1.390,21 (si veda tabella stipendiale, all. 15), il pregiudizio economico ammonta ad € 1390,21 *10 mensilità (contratto da settembre a giugno) = 13.902,10 detratte le retribuzioni ottenute, per un totale (netto) di € 10.256,49.

Inoltre il suddetto servizio dovrà in ogni caso essere riconosciuto sul profilo giuridico, ai fini del prossimo aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, in modo da garantire una continuità della progressione di carriera.

**** ** ****

P.Q.M.

Il sottoscritto procuratore, nell'interesse del proprio assistito, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, sez. lavoro, contrariis reiectis:

- In via d'urgenza: accertare l'illegittimità del mancato riconoscimento del punteggio relativo ai titoli di servizio (pari a 3,50 punti) ai fini dell'inserimento nella graduatoria di istituto III fascia, personale ATA – profilo collaboratore scolastico pubblicata per la provincia di Pisa per il triennio 2021-2024, con il conseguente riposizionamento nella suddetta graduatoria, anche inaudita altera parte al fine di partecipare alla procedura di convocazione entro l'avvio dell'a.s. 2022-23, o in subordine previa fissazione dell'udienza di comparizione.
- Nel merito: accertata l'illegittimità del mancato riconoscimento del punteggio relativo ai titoli di servizio (pari a 3,50 punti) e conseguentemente la risoluzione del contratto con decreto del DS p.t.

dell'I.I.S. Da Vinci – Fascetti di Pisa prot. 1469 del 31-1-22, riconoscere valido sul profilo giuridico ed economico il servizio che la ricorrente avrebbe potuto prestare, con la conseguente condanna al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite, detratte quelle già percepite, pari ad € 10.256,49, salvo il più o il meno di giustizia. Il tutto entro lo scaglione di valore.

- Con vittoria di spese di lite della fase cautelare e di merito”

In via istruttoria:

1. Decreto Ministeriale n° 50 del 3 marzo 2022
2. Domanda in formato PDF prot. 4577248 del 18.4.21
3. Graduatoria decreto DS I.C. Fucini di Pisa prot. 10413 del 9-7-21
3bis. Elenco candidati in graduatoria
4. Reclamo
5. Decreto del DS I.C. Fucini del 19.7.21 prot. 10574
6. Diffida legale
7. decreto DS I.C. Fucini prot. 17528 del 27.12.21
8. nota USP Siena a chiarimenti n. prot. 5065.28-09-2020
9. buste paga
10. stato di famiglia
11. Spese correnti
12. Decreto D.S. IC. Fucini del 19-1-22
13. Decreto di risoluzione contratto ISS Da Vinci – Fascetti del 31-1-22
14. Contratto IIS Da Vinci – Fascetti
15. Tabelle stipendiali CCNL
16. Attestazione stato di disoccupazione
17. Convalida scuola Gereschi – Mai ricevuta
18. Accesso agli atti

Si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso tramite la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione.

Si chiede ammettersi ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c dei provvedimenti di nomina come in parte motiva.

Si dichiara che il valore della presente procedura è inferiore ad € 26.000 e verte in materia di pubblico impiego.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec:
michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com

Con osservanza

Grosseto-Pisa, lì 22-7-22

Michele Mensi Avvocato

Lavinia Mensi Avvocato

Avv. Lavinia Mensi

Avv. Alessandro Frangiamore

Alessandro Frangiamore Avvocato
(sottoscritto digitalmente)